

**Decisione generale
concernente la modifica dell'impiego autorizzato di prodotti iscritti
nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione**

del 22 gennaio 2004

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 1999¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

**L'impiego autorizzato dei seguenti prodotti fitosanitari omologati all'estero
e già iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione
è modificato come segue:**

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Folpet 25 %
Aluminiumfosetyl (Fosetyl-Al) 50 %
Cymoxanil 4 %
Tipo di formulazione: WG

2. Prodotti commerciali

Valiant flash numero di omologazione svizzero: F-1313
paese di origine: Francia
numero di omologazione straniero: 96 00001
distributore: RHÔNE-POULENC Agro France,
55, avenue René Cassin, CP 310,69337 LYON Cédex 09

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno / Azione	Applicazione	(*)
Viticultura			
in generale	Peronospora della vite Azione parziale: oidio della vite, marciume grigio (botrytis cinerea), marciume nero della vite Effetto collaterale: rossore parassita- rio	Concentrazione: 0.2 %	1, 2, 3

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = trattamento prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.
2 = non miscibile con preparati a base di rame, pericolo di bruciatura delle foglie.
3 = anche per l'applicazione per via aerea.

¹ RS 916.161

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice esemplare corredato della decisione impugnata nonché dei documenti adottati quali mezzo di prova sempreché siano a disposizione del ricorrente.

10 febbraio 2004

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il Direttore, Manfred Bötsch